



MACRELLI - BARTOLINI

CONSULENTI DEL LAVORO
ASSOCIATI

Rimini, 17/09/2021

Ai Signori Clienti

Loro indirizzi

Circolare informativa n. 04/2021

Oggetto: Dal 15 ottobre green pass obbligatorio per tutti i lavoratori.

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 16 settembre 2021, ha approvato un D.L. che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*.

Dal 15 ottobre prossimo e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, per accedere ai luoghi di lavoro, sia il personale delle Amministrazioni pubbliche sia il personale di tutte le aziende del settore privato, deve essere in possesso di *green pass*.

L'OBBLIGO DI GREEN PASS PER IL DATORE DI LAVORO PRIVATO

L'obbligo del certificato per l'accesso al luogo di lavoro ha efficacia **per tutti i lavoratori privati, ivi inclusi**, ad esempio, **i tirocinanti, i liberi professionisti e i collaboratori familiari** (i principi di regolamentazione seguono quanto previsto per la pubblica amministrazione).

Tali obblighi sussistono anche per i lavoratori che svolgono la loro attività lavorativa in forza di contratti esterni.

I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nel Decreto in commento ed **entro il 15 ottobre** prossimo **dovranno definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche**, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro ed **individuare, con atto formale, i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi**.

I lavoratori che non seguiranno le predette prescrizioni normative:

- verranno sospesi dalla prestazione lavorativa,
- durante il periodo di sospensione non avranno diritto alla retribuzione né ad altro compenso o emolumento,
- avranno diritto alla conservazione del posto di lavoro,
- non avranno conseguenze disciplinari.



MACRELLI - BARTOLINI

CONSULENTI DEL LAVORO
ASSOCIATI

La sospensione dalla prestazione lavorativa per assenza di green pass dovrà essere comunicata immediatamente al lavoratore e sarà efficace fino alla presentazione della stessa.

Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della predetta certificazione, il datore di lavoro potrà sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione.

CONTROLLI E SANZIONI

La violazione del lavoratore dell'obbligo di possedere e di esibire su richiesta la certificazione è punita con una multa che oscilla tra i 600 e i 1.500 euro e può essere ulteriormente aumentata in caso di contraffazione del green pass.

Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le corrette modalità di verifica è prevista, invece, una sanzione da 400 a 1.000 euro.



Romina Macrelli

Paolo Bartolini